

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7443
Leggi di riferimento	DL. 30/1/98, n.6 - DL.11/6/98 n.180 DL. 13/5/99, n.132
Modifiche intervenute nel 2002	DM 104617 dell'11/12/02
Autorizzazioni complessive	ml. € 1.465,35

(in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	261,81
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	249,35
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	249,35
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	12,46
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	261,81
b) impegni assunti nel 2002	249,35
c) pagamenti effettuati nel 2002	249,35
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	12,46
g) perenzioni nel 2002	

esercizio 2003

b) impegni assunti nei primi sei mesi	12,46
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	12,46
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	506,08
c) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	506,08

LEGGE del 30 GIUGNO 1998, n. 208, ART. 1 COMMA 1

Somme da erogare per interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile

Si tratta di stanziamenti previsti dalla legge finanziaria per l'anno 1998, al fine di realizzare interventi nelle aree depresse.

Per l'anno 2000 è stata stanziata la somma di lire 75 mld con una variazione di bilancio in aumento in termini di competenza e di cassa (D.M. n. 67226 del 4/8/00).

Con la legge finanziaria 2001 è stata stanziata la somma di lire 75 mld per l'anno 2001.

La legge finanziaria 2002 non ha previsto alcun rifinanziamento.

La somma complessivo di lire 150 mld, a favore della Sviluppo Italia S.p.A., a carico del capitolo 7212, a tutto il 2002, è stata interamente versata.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7212

Leggi di riferimento L. 208/98

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive: ml. € 77,47

(importi in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	77,47
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	77,47
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	77,47
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	38,73
b) impegni assunti nel 2002	38,73
c) pagamenti effettuati nel 2002	38,73
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 23 DICEMBRE 1999, n. 488, ART. 27 COMMA 11

Somme da erogare per interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile

La legge finanziaria 2000, art. 27, c. 11, al fine della razionalizzazione degli interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile, ha stabilito che le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 19 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il predetto fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale, ai sensi dell'art. 11, c. 3, lettera f, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

Ai sensi della legge finanziaria 2000, art. 63, c. 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha destinato per l'anno 2000 lire 100 mld per gli interventi agevolati di competenza alla Società per l'imprenditorialità giovanile nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, c. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 e successive modificazioni. Nel corso dell'anno 2000 è stato operato un riordino generale della materia riguardante l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, al fine di semplificare e razionalizzare gli interventi, sia attraverso l'istituzione del predetto fondo, sia con la successiva emanazione del D.lgs. del 21 aprile 2000, n. 185; ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto, è stato affidato alla Sviluppo Italia S.p.A., subentrata alla Società per l'imprenditorialità giovanile, il compito di provvedere all'erogazione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego.

Con la legge finanziaria 2001, sono state stanziare per l'anno 2001 lire 80 mld, per gli anni 2002 e 2003 lire 360 mld ciascuno. Nel corso dell'anno 2001 c'è stata una rimodulazione degli importi iscritti in tabella F come segue: per il 2002 e per il 2003 le annualità da iscrivere in bilancio sono state ridotte a lire 300 mld per ciascun anno, mentre sono state destinate lire 120 mld per l'anno 2004.

La legge finanziaria 2002 ha nuovamente rimodulato gli stanziamenti indicando per l'anno 2002 € 359.937.000,00 (pari a L. 696.935.214.990), per l'anno 2003 € 309.937.000,00 (pari a L. 600.121.714.990), e per l'anno 2004 € 216.975.000,00 (pari a L. 420.122.183.250).

La legge finanziaria 2003, art. 61 c.1, al fine di creare un riequilibrio economico e sociale, ha istituito un Fondo per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 208/98, al quale confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative. Il Fondo è ripartito con apposite delibere del CIPE. Attualmente ancora non si è proceduto ad alcun riparto del predetto Fondo, pertanto per l'anno in corso non si ha ancora l'istituzione del capitolo di pertinenza con il relativo stanziamento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato 7212

Leggi di riferimento L. 488/99

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive: ml. € 478,73

(importi in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	478,73
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	478,73
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	478,73
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	359,94
b) impegni assunti nel 2002	359,94
c) pagamenti effettuati nel 2002	359,94
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, n. 185.

Somme da erogare per interventi a favore dell'imprenditorialità giovanile

Nel corso dell'anno 2000 è stato operato un riordino generale della materia riguardante l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego, al fine di semplificare e razionalizzare gli interventi, sia attraverso l'istituzione di un apposito fondo (ai sensi della legge finanziaria 2000, art. 27, c. 11), sia con la successiva emanazione del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 185; ai sensi dell'art. 23 del predetto decreto è stato affidato alla Sviluppo Italia S.p.A. il compito di provvedere all'erogazione degli incentivi in favore dell'autoimprenditorialità e dell'autoimpiego. Le disposizioni del Tit. I del D. lgs 185/00 sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale e a sostenere l'impresa agricola. Quanto al Tit. II del medesimo decreto, le disposizioni sono dirette a favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità.

Per l'anno 2002 il CIPE con proprie delibere nn. 39 e 62 del 6 giugno 2002 ha assegnato a Sviluppo Italia la somma complessiva di € 178.000.000,00, quindi con una variazione di bilancio in aumento in termini di competenza e di cassa (D.M. n. 105646) è stata stanziata la predetta somma sul capitolo 7212. Nel corso dello stesso anno la somma in argomento è stata interamente versata a favore di Sviluppo Italia.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato	7212
Leggi di riferimento:	D.lgs 185/00
Modifiche intervenute nel 2002	
Autorizzazioni complessive:	ml. € 178,00

(importi in milioni di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2002

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	178,00
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	178,00
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	178,00
d) economie a tutto il 31.12.2002	
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	178,00
b) impegni assunti nel 2002	178,00
c) pagamenti effettuati nel 2002	178,00
d) economie nel 2002	
e) residui propri nel 2002	
f) residui di stanziamento nel 2002	
g) perenzioni nel 2002	

esercizio 2003

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 29 MAGGIO 1976, N. 336

Provvidenze per le popolazioni dei Comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976

La legge 29 maggio 1976, n. 336, ha assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia, per l'attuazione degli interventi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 1976, un contributo speciale di complessivi 206,58 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per il 1976, di 10,33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1977 al 1995 e di 5,16 milioni di euro per il 1996, da destinare alla concessione di contributi in conto interessi.

La legge 8 agosto 1977, n. 546, ha concesso poi, per le medesime finalità, un ulteriore contributo speciale di complessivi 206,58 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per il 1977, di 10,33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1978 al 1996 e di 5,16 milioni di euro per il 1977 in aggiunta a quello già previsto con la legge n. 336/76.

Per gli stessi interventi, l'art. 1, comma 2, della legge n. 828/83, ha successivamente assegnato un ulteriore contributo speciale di complessivi 103,29 milioni di euro, in ragione di 5,16 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Infine, con l'art. 1, comma 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono stati assegnati ulteriori contributi speciali alla regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità di cui trattasi per l'importo complessivo di 175,60 milioni di euro, in ragione di 15,49 milioni di euro annui per il periodo 1987-1996 e di 3,61 milioni di euro annui per il periodo 1987-2006 (cap. 8787).

Per effetto della predetta legislazione, l'autorizzazione di spesa complessivamente prevista in relazione alle citate finalità è risultata pari a complessivi 692,05 milioni di euro.

Peraltro, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto in bilancio (sul capitolo 8787/tesoro) per l'anno 1995 (30,73 milioni di euro), e le relative proiezioni per gli anni 1996 (37,18 milioni di euro) e 1997 (27,37 milioni di euro), in relazione a quanto previsto dalla tab. F) dalla legge finanziaria 1995, sono stati ridotti nella misura annua del 3%, riducendosi a 29,81 milioni di euro (- 0,92 milioni di euro) per l'anno 1995, a 36,06 milioni di euro (- 1,12 milioni di euro) per l'anno 1996 e a 26,55 milioni di euro (-0,82 milioni di euro) per l'anno 1997. In conseguenza di ciò anche l'autorizzazione di spesa complessiva si è rideterminata nel minore importo di 689,19 milioni di euro.

La successiva legge finanziaria 1996 (tab. F), inoltre, nel confermare per il predetto cap. 8787 gli stanziamenti previsti per l'anno 1996 (al netto del taglio del 3% come sopra disposto), ha altresì disposto la riduzione di quelli in precedenza previsti per il medesimo anno in relazione alla legge 879/86 sul capitolo 8787 (da 13,94 milioni di euro - 3% = 13,52 milioni di euro a 6,75 milioni di euro), facendo di conseguenza slittare all'anno 1998 l'importo di 6,77 milioni di euro (13,52 milioni di euro - 6,75 milioni di euro). Per effetto di quanto sopra descritto l'importo complessivamente iscritto sul cap. 8787 per l'anno finanziario 1996 risulta pari a complessivi 29,28 milioni di euro, mentre quello previsto per i

successivi anni risulta pari a 26,55 milioni di euro per l'anno 1997 e a 15,56 milioni di euro per l'anno 1998.

Le successive leggi finanziarie 1997 e 1998 (tab. F), hanno confermato gli importi come sopra individuati dalla legge finanziaria 1996 per gli anni 1997 e 1998 per il predetto capitolo, mentre hanno determinato in complessive 8,78 milioni di euro l'importo da iscrivere per ciascuno degli anni 1999 e 2000 (in quest'ultimo anno il capitolo ha assunto la nuova numerazione 3711); iscrizione successivamente confermata anche per l'anno 2001 dalla legge finanziaria 1999, con il rinvio agli anni 2002 e successivi della residua autorizzazione di spesa (25,82 milioni di euro).

Dall'anno 2000, poi, in considerazione della natura corrente del trasferimento (iscritto sul cap. 3711), l'individuazione dello stanziamento annuale da iscrivere in bilancio avviene con la legge di bilancio: per l'anno in questione, comunque, è stato confermato lo stanziamento di 8,78 milioni di euro già previsto, da ultimo, dalla legge finanziaria 1999.

Analoga situazione si è riscontrata anche per l'anno 2001, con l'iscrizione in bilancio, sullo stesso cap. 3711, dello stanziamento già previsto per tale anno dalla legge finanziaria 1999 (8,78 milioni di euro).

Per quanto riguarda, infine, il trasferimento delle risorse come sopra individuate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, i pagamenti sono stati effettuati fino all'anno finanziario 1996 seguendo la tempistica legata all'iscrizione in bilancio, sull'ex cap. 8787, dei relativi stanziamenti.

Nei successivi anni 1997, 1998 e 1999, di contro, non si è potuto provvedere al trasferimento dei finanziamenti annuali iscritti in bilancio in conseguenza delle disposizioni limitative dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato previste dall'art.47, comma 1, della legge 27.12.1997, n.449 e dall'art.29, comma 12, della legge 23.12.98, n.448, cui è risultato interessato il cap. 8787.

Per tali anni, pertanto, le risorse di bilancio sono state soltanto impegnate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, dando luogo alla formazione di residui propri per complessivi 50,89 milioni di euro, di cui 26,55 milioni di euro per l'anno 1997, 15,56 milioni di euro per l'anno 1998 e 8,78 milioni di euro per l'anno 1999.

Nei successivi anni 2000 e 2001, l'attività di trasferimento delle risorse ha interessato soltanto le quote annuali iscritte in bilancio sulla competenza del cap. 3711 (ex cap. 8787), pari, per entrambi gli anni, a 8,78 milioni di euro, nel mentre nessun trasferimento ha interessato i residui passivi relativi agli anni 1997, 1998 e 1999 in considerazione della mancanza delle necessarie disponibilità di cassa.

Per l'anno 2002, considerato che la tabella F allegata alle leggi finanziarie 1994 e 1995, nel rimodulare l'autorizzazione di spesa recata dalla legge n.828/82, ha provveduto a ridurre gli stanziamenti di 1,29 milioni di euro e tenuto conto che l'importo complessivo di 2,58 milioni di euro relativo alle riduzioni operate sugli stanziamenti 1994 e 1995 ha formato oggetto di integrazione allo stanziamento relativo all'anno 2002 del cap.2708 (ex cap.3711), l'autorizzazione di spesa viene rideterminata in 11,36 milioni di euro (8,78 milioni di euro + 2,58 milioni di euro) che sono stati regolarmente trasferiti alla regione Friuli Venezia Giulia. Nessun trasferimento ha invece interessato i residui passivi relativi agli anni 1997, 1998 e 1999.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 2708

Leggi di riferimento L.n.336/76; L.n.546/77; L.n.828/82; L.n.879/86;

Modifiche intervenute nel 2002Autorizzazioni complessive 689,19 *milioni di euro***Situazione a tutto il 31.12.2002***(importi in milioni di euro)*

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	674,73
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	674,73
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	623,84
d) economie a tutto il 31.12.2002	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	50,89
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	0

Situazione relativa al singolo anno*(importi in milioni di euro)***esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	11,36
b) impegni assunti nel 2002	11,36
c) pagamenti effettuati nel 2002	11,36
d) economie nel 2002	0
e) residui propri nel 2002	0
f) residui di stanziamento nel 2002	0
g) perenzioni nel 2002	0

esercizio 2003

b) impegni assunti nei primi sei mesi	1,80
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,80
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,81
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	1,81

LEGGE 11 NOVEMBRE 1982, N. 828 ART. 10

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche

Con l'articolo 10 della legge in esame è stato assegnato un contributo speciale di 154,94 milioni di euro alla regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

Il medesimo articolo 10 ha determinato in 16,79 milioni di euro la quota del predetto contributo per l'anno finanziario 1983, mentre con le leggi finanziarie dei successivi anni è stato provveduto ad individuare, volta per volta, nell'ambito della residua autorizzazione di spesa di 138,15 milioni di euro, gli importi da iscrivere nel bilancio statale, così come di seguito riportato:

Anno	milioni di euro
1984	21,95
1985	27,11
1986	42,61
1987	27,11
1988/2001	18,08 (1,29 per anno, al lordo,
per gli anni 1995-1997, delle riduzioni	sotto indicate)
2002 e seg.	1,29

totale	138,15

Relativamente allo stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 1995 (1,29 milioni di euro) si fa presente che lo stesso ha subito, in corso d'anno, una riduzione del 3% (pari a 0,04 milioni di euro) per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione di 0,04 milioni di euro ha interessato, poi, le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997 nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che pertanto, passa complessivamente da 154,94 milioni di euro a 154,82 milioni di euro.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (Tab. F), tenuto conto delle riduzioni come sopra disposte, hanno confermato in 1,25 milioni di euro (1,29 milioni di euro - 0,04 milioni di euro), l'importo da iscrivere al cap. 8809 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per gli anni finanziari 1996 e 1997 in relazione alle finalità di cui trattasi (dall'anno 2000 il predetto capitolo ha assunto la nuova numerazione 8504), mentre le leggi finanziarie 1998, 1999, 2000 e 2001 (tabb. F) hanno determinato in 1,29 milioni di euro l'importo da iscrivere per gli anni 1998-2001 ed in 1,29 milioni di euro la residua autorizzazione di spesa da imputare all'anno 2002 sul cap. 7452 (ex. 8504).

Le risorse come sopra individuate pari a complessivi 154,82 milioni di euro, sono state integralmente erogate in favore della regione Friuli-Venezia Giulia in relazione alle finalità della legge in esame.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7452

Leggi di riferimento Legge n.828/82 art. 10

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive 154,82 milioni di euro

Situazione a tutto il 31.12.2002*(importi in milioni di euro)*

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	154,82
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	154,82
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	154,82
d) economie a tutto il 31.12.2002	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	0

Situazione relativa al singolo anno*(importi in milioni di euro)***esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	1,29
b) impegni assunti nel 2002	1,29
c) pagamenti effettuati nel 2002	1,29
d) economie nel 2002	0
e) residui propri nel 2002	0
f) residui di stanziamento nel 2002	0
g) perenzioni nel 2002	0

esercizio 2003

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	0

LÈGGE 2 MAGGIO 1983, N. 156 ART. 2

Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982.

Il comma 2 dell'articolo 1 della legge di cui trattasi, ha assegnato alla regione Marche un contributo speciale di 20,66 milioni di euro per la concessione di contributi pluriennali, in ragione di 1,03 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1983 al 2002.

Per quanto riguarda lo stanziamento di 1,03 milioni di euro previsto per l'anno finanziario 1994, la legge finanziaria 1994 (tab. F) ne ha disposto lo slittamento agli anni 1997 e successivi, subendo poi un ulteriormente rinvio agli anni 2001 e successivi sulla base delle successive leggi finanziarie 1995-1998 (tabb. F).

Per l'anno 1995, lo stanziamento iniziale di 1,03 milioni di euro iscritto in bilancio è stato, in corso d'anno, ridotto del 3% (pari a 0,03 milioni di euro), per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85. Analoga riduzione ha riguardato le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 0,03 milioni di euro) e 1997 (- 0,03 milioni di euro), nonché la corrispondente autorizzazione di spesa che, complessivamente, è passata da 20,66 milioni di euro a 20,57 milioni di euro.

Le leggi finanziarie 1996 e 1997 (tabb. F), hanno poi confermato in 1,00 milioni di euro (1,03 milioni di euro - 0,03 milioni di euro), gli importi da iscrivere sul cap. 8797 (dal 2000: cap.8571) per gli anni, rispettivamente, 1996 e 1997, mentre le leggi finanziarie 1998, 1999, 2000 e 2001 (tabb. F) hanno individuato di nuovo in 1,03 milioni di euro l'importo da iscrivere in bilancio per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001, nonché in 2,07 milioni di euro l'importo residuale dell'autorizzazione di spesa da iscrivere per gli anni 2002 (cap. 7473) e successivi. Le risorse come sopra individuate, pari a complessivi 20,57 milioni di euro, sono state integralmente erogate in favore della regione Marche in relazione alle finalità della legge in esame.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato 7473

Leggi di riferimento Legge n.156/83 art. 2

Modifiche intervenute nel 2002

Autorizzazioni complessive 20,57 milioni di euro

Situazione a tutto il 31.12.2002*(importi in milioni di euro)*

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2002	20,57
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2002	20,57
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2002	20,57
d) economie a tutto il 31.12.2002	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2002	0
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2002	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2002	0

Situazione relativa al singolo anno*(importi in milioni di euro)***esercizio 2002**

a) autorizzazioni nel 2002	2,07
b) impegni assunti nel 2002	2,07
c) pagamenti effettuati nel 2002	2,07
d) economie nel 2002	0
e) residui propri nel 2002	0
f) residui di stanziamento nel 2002	0
g) perenzioni nel 2002	0

esercizio 2003

b) impegni assunti nei primi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
b) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
c) pagamenti effettuati per i successivi sei mesi	0

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 432 ART. 1, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI**Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria**

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive 640,41 milioni di euro, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame, in ragione di 361,52 milioni di euro per il biennio 1989-1990 e di 278,89 milioni di euro per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del Tesoro di apposita dichiarazione del Presidente della Giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992 (tab. D), è stato poi provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di 206,58 milioni di euro.

Con l'art. 3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive 692,05 milioni di euro per il periodo 1993-1995, in ragione di 201,42 milioni di euro per l'anno 1993, di 232,41 milioni di euro per l'anno 1994 e di 258,22 per l'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93 il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di 1,81 milioni di euro e di 1,39 milioni di euro, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a 230,60 milioni di euro per l'anno 1994 e a 256,83 milioni di euro per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a 230,60 milioni di euro, ha provveduto a rideterminare in 204,78 milioni di euro l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995 la restante parte di 25,82 milioni di euro integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a 256,83 milioni di euro), portandolo a complessive 282,65 milioni di euro.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a 231,01 milioni di euro con legge finanziaria 1995 (tab.F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di 51,64 milioni di euro.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789 per l'anno 1995, pari a 231,01 milioni di euro, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a 6,94 milioni di euro), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 1,54 milioni di euro), intendendosi di conseguenza ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da 1.535,84 milioni di euro a 1.527,36 milioni di euro.

Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di 50,10 milioni di euro

(51,64 milioni di euro – 1,54 milioni di euro) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la tab. D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di 101,23 milioni di euro, poi rideterminato in euro 80,57 milioni di euro, per lo slittamento dell'importo di 20,66 milioni di euro all'anno 1998 per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425.

Le successive leggi finanziarie 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 (tabb. D), hanno disposto l'ulteriore rifinanziamento fino all'anno 2003 gli interventi di cui alla citata legge 236/93, per l'importo complessivo di 673,46 milioni di euro, così riferiti:

Anno 1997	+ 77,47	(LF 1997)
“ 1998	+ 75,40	(LF 1998)
“ 1999	+ 77,47	(LF 1999)
“ 2000	+ 77,47	(LF 2000)
“ 2001	+163,72	(LF 2000: 77,47; LF 2001: 86,25)
“ 2002	+ 103,81	(LF 2000: 77,47; LF 2001: 26,34)
“ 2003	+ 98,13	(LF 2001)

In conseguenza di tale evoluzione finanziaria l'autorizzazione complessiva di spesa è passata da 1.527,36 milioni di euro (fino al 1995) a 2.251,95 milioni di euro (fino all'anno 2003).

Il rifinanziamento previsto per l'anno 2001 (pari a complessivi 163,72 milioni di euro) è stato utilizzato per gli interventi posti a carico del cap.8640/tesoro, limitatamente all'importo originario di autorizzazione di spesa, pari a 77,47 milioni di euro, mentre lo stanziamento residuale di 86,25 è stato trasferito al cap.9277/economia del Dipartimento di sviluppo e coesione in relazione all'accordo di programma quadro per la riqualificazione ambientale, sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Calabria.

Ne consegue che il complesso delle risorse attribuite alla regione Calabria per le finalità della legge n. 236 del 1993, a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio sul cap. 8640 (ora 7499) fino all'anno 2001 e sulle proiezioni 2002 e 2003 conseguenti alla tab. F allegata alla legge finanziaria 2001, si sono definitivamente rideterminati a tutto l'anno 2002 in complessivi 2.165,70 milioni di euro (2.251,95 milioni di euro – 86,25 milioni di euro).

La legge finanziaria 2002 (Tab.D), infine, ha provveduto a rifinanziare per il triennio 2002-2004, gli interventi di cui alla predetta legge 236/93 per un importo complessivo di 263,38 milioni di euro così ripartiti:

2002 : + 41,31

2003 : + 61,97

2004 : + 160,10

Da ciò ne consegue che l'autorizzazione complessiva di spesa si è rideterminata in 2.429,08 milioni di euro (2.165,70 milioni di euro + 263,38 milioni di euro). Per quanto riguarda i pagamenti disposti in favore della regione Calabria per le finalità sopra richiamate, gli stessi, con riferimento a tutto l'anno 2002, sono stati corrispondenti al totale dei finanziamenti iscritti in bilancio e cioè pari a complessivi 2.108,88 (2.429,08 – quota 2003 160,10 milioni di euro – quota 2004 160,10 milioni di euro), di cui 145,12 milioni di euro riferito al solo anno 2002.